

N. 2845

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, CAPONI, MICELE, MACONI,
GAMBINI, PAPPALARDO, CAZZARO, LARIZZA, PALUMBO
e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

Norme in materia di politica mineraria

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si pone l'obiettivo di incentivare la nascita di nuove iniziative produttive nel settore minerario. A tal fine si apportano modifiche essenziali al complesso di leggi, noto come «legge mineraria».

In particolare, la prima modifica attiene alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, e riguarda il rimborso del contributo ricevuto per la ricerca operativa in caso di esito positivo e di avvio dell'attività produttiva; la seconda riguarda la possibilità di convertire i contributi in conto capitale, previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, in favore delle iniziative sostitutive dell'attività mineraria in crisi in un'operazione di locazione finanziaria agevolata. Infine la terza stabilisce per i soggetti che operino per il ripristino ambientale delle aree minerarie, di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, della legge 23 giugno 1993, n. 204, un'anticipazione dell'importo del contributo concesso per procedere all'inizio dei lavori.

L'esperienza decennale di applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, in materia di ricerca operativa in Italia, come definita negli articoli 8 e 9 di detta legge, ha messo in evidenza come l'esito delle ricerche oggetto di contributo sia stato negativo, oppure con giacimenti minerari al limite dell'economicità, la cui coltivazione garantisce margini di redditività appena sufficienti all'impresa.

I giacimenti rinvenuti infatti nelle valutazioni effettuate al termine delle ricerche, sono risultati di piccola taglia, o di così basso tenore, ovvero talmente ricchi di elementi inquinanti da produrre un risultato economico positivo, o comunemente ritenuto accettabile tenuto conto del rischio carat-

teristico del settore solo a condizione di non far gravare sull'iniziativa ulteriori costi rispetto a quelli strettamente necessari per la coltivazione e il trattamento minerario.

L'articolo 10 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, prevede invece il recupero del contributo concesso qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione. Tale disposto, se applicato nei casi realmente verificatisi di rinvenimento positivo, produce come effetto l'incoltivabilità dei giacimenti esplorati o comunque il disinteresse, per la non convenienza in termini di economicità e di redditività, dell'imprenditore minerario.

Lo spirito della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, era invece quello di agevolare e incentivare la ripresa dell'attività estrattiva, laddove essa avesse ancora margini di economicità e rispondesse a obiettivi di carattere strategico nella politica di approvvigionamenti di materie prime. Con il presente progetto, attraverso la soppressione della restituzione dei contributi si instaura una netta separazione tra il momento della ricerca, ad altissimo rischio e meritorio di particolare cura nella politica di incentivazione, e il momento della produzione, che pur presentando una percentuale di rischio superiore agli altri settori industriali può essere ricondotto ai vigenti strumenti agevolativi.

Inoltre, nel quadro degli strumenti già predisposti per la ripresa produttiva della nostra economia, si introduce un'incentivazione per la ricerca mineraria, vale a dire un contributo a fondo perduto per la realizzazione di nuove iniziative industriali. Questa iniziativa non è peraltro in contrasto con le norme comunitarie, in quanto riguarda un settore, quale appunto la ricerca mineraria, dove è difficile rav-

visare pericoli di turbativa della concorrenza.

In questo senso anche la Camera dei deputati, all'atto dell'approvazione delle modifiche della legge 30 luglio 1990, n. 221, in data 22 giugno 1993, ha approvato un ordine del giorno (9/2712/1001), recepito come raccomandazione dal Governo, con cui impegnava quest'ultimo a presentare in tempi rapidi una proposta di soppressione delle norme che prevedono la restituzione dei contributi in oggetto.

La seconda modifica riguarda la legge 30 luglio 1990, n. 221: l'articolo 3, comma 7, infatti prevede la concessione di un contributo in conto capitale per le attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti riduzione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attività mineraria, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi. Tuttavia, come ha dimostrato l'esperienza di applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, in numerosi casi è più favorevole per il ravvio dell'impresa il ricorso alla locazione finanziaria (*leasing*), che consente una minore anticipazione di capitali senza peraltro produrre, se agevolata, effetti economici eccessivamente onerosi.

Pertanto, al fine di facilitare la partenza di numerosi progetti che, nonostante siano beneficiari di contributi stentano a decollare, si ritiene di dover consentire, a richiesta dell'assegnatario del contributo, la possibilità di una sua trasformazione in un'operazione di *leasing* agevolato. Allo stesso tempo, per le future iniziative, con un meccanismo analogo a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, in accordo con una delle società locatrici di cui all'articolo 9 della summenzionata legge, è opportuno che venga presentata apposita istanza, in alternativa alla richiesta di contributo in conto capitale, di un contributo in conto canoni che la società locatrice utilizzerà per ridurre il canone del conduttore.

Il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 l'abrogazione degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in cui è contenuto il dispositivo di restituzione dei contributi ricevuti in caso di esito positivo della ricerca. Inoltre, al fine di non vanificare i risultati della ricerca operativa fino ad oggi condotta, si stabilisce che i suoi effetti si intendono estesi anche ai progetti già oggetto di contributo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 2 si stabilisce che le iniziative sostitutive dell'attività mineraria di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, possano essere realizzate con il sistema della locazione finanziaria agevolata, in analogia con la legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e che anche i contributi in conto capitale già concessi per le medesime finalità, ma non ancora erogati, possono essere convertiti in un'operazione di locazione finanziaria agevolata.

La terza modifica riguarda la possibilità di concedere ai soggetti destinatari degli interventi di ripristino ambientale e di recupero dei compendi immobiliari connessi alle attività minerarie dismesse un'anticipazione sui contributi dello Stato, previsti dall'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, in linea con quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, per i contributi relativi alle attività sostitutive.

Entrambi i provvedimenti suddetti, infatti sono destinati a favorire il reimpiego degli ex minatori, ma gli enti preposti dalle regioni all'attuazione degli interventi non risultano in grado di far fronte alle anticipazioni necessarie per dare avvio ai lavori. Nell'articolo 3 si stabilisce, quindi, che ai soggetti attuari degli interventi di ripristino ambientale e di recupero dei compendi immobiliari di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del citato decreto-legge n. 121 del 1993, possano essere concesse delle anticipazioni pari al trenta per cento del contributo annuo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione delle norme sulla restituzione dei contributi)

1. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie i contributi concessi anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della citata legge n. 752 del 1982, e successive modificazioni, non sono oggetto di restituzione.

Art. 2.

(Locazione finanziaria agevolata di attività industriali, commerciali e di servizi sostitutive dell'attività mineraria)

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera oppure sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità a quanto disposto dall'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a concedere

in unica soluzione, al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice, di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, e il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

3. La società locatrice deve ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

5. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice è autorizzata a locare gli impianti a un diverso conduttore, purchè essi rimangano nell'ambito delle aree di cui al comma 1 e siano destinati alle medesime finalità. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

6. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.

7. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla data di entrata in vigore della presente legge purchè detto contributo non sia stato già erogato.

8. Su richiesta della società assegnataria e della società locatrice prescelta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna in via definitiva il provvedimento agevolativo alla società locatrice.

Art. 3.

(Anticipazione dei contributi)

1. Ai soggetti attuatori degli interventi di ripristino ambientale e di recupero dei compendi immobiliari di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è concessa un'anticipazione del 30 per cento dell'importo del contributo concesso per far fronte agli oneri connessi all'avvio dei lavori.

2. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui alla presente legge viene concesso a stati semestrali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo a seguito del collaudo delle opere.

Art. 4.

(Norma di coordinamento)

1. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, nonchè dai suoi regolamenti di attuazione.

